


## **RG. MCP 01**

# **Regolamento per il rilascio della certificazione del sistema di controllo relativo al processo di produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato**

**- SECONDO IL D.M. 17 GENNAIO 2018 (FPC del CLS) -**

Data prima emissione	Data aggiornamento	Edizione	Revisione	Emesso da	Verificato da DIR	Approvato da Amministratore Unico
22/07/2010		00	00	RGQ		
	17/11/2010	00	01	RGQ		
	08/03/2012		02	RGQ		
	29/04/2014		03	RGQ		
	14/09/2015		04	RGQ		

	10/10/2017		05	RGQ		
	21/12/2017		06	RGQ		
	24/06/2018		07	RGQ		
	31/03/2021		08	RGQ		
	08/02/2023		09	RGQ		
	01/09/2023		10	RGQ		
	26-01-2024		11	RGQ		Roffalo Giulio

## INDICE

1 - NORME GENERALI.....	4
1.1 - Ambito di applicazione.....	4
1.2 - Disposizioni Normative .....	4
1.3 - Disposizioni interne.....	5
1.4 - Definizioni.....	5
2 - PROCEDURA GENERALE PER IL RILASCIO ED IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL CONTROLLO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE PER LA PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO.....	5
2.1 - Clausola di carattere contrattuale e responsabilità.....	5
2.2 - Procedimento di certificazione .....	6
2.3 - Richiesta/Domanda di Certificazione del controllo del processo di produzione di impianti per la produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato .....	6
2.4 - Documentazione tecnica fornita dal Produttore.....	6
2.4.1 - Generalità.....	6
2.4.2 - Norme per l'esame della documentazione .....	6
2.4.3 - Contenuto della documentazione tecnica.....	6
2.5 - Norme inerenti le visite di valutazione dell'FPC.....	7
2.5.1 - Nomina del valutatore o del gruppo di valutazione .....	7
2.5.2 - Pianificazione delle visite .....	7
2.5.3 - Visita di prima valutazione e visite programmate di sorveglianza .....	7
2.5.4 - Visite di sorveglianza supplementari .....	8
2.5.5 - Affidamento all'esterno di processi che influenzano la conformità dell' FPC .....	8
2.5.6 - Conferma del rapporto di ispezione del GVI .....	8
2.5.7 - Rilievi e azioni correttive .....	9
2.6 - Emissione dei documenti di conformità, Conferma di mantenimento.....	10
2.7 -Mantenimento della certificazione.....	10
2.8 - Validità della certificazione .....	10
2.9 - Modifiche all'FPC o alle disposizioni normative .....	11
2.9.1 - Modifiche all'FPC .....	11
2.9.2 - Modifiche alle disposizioni normative.....	11
2.10 - Certificati superati .....	11
3 - RINUNCIA .....	12
4 - SOSPENSIONE O REVOCA DELLA VALIDITÀ DELLE CERTIFICAZIONI .....	12
4.1 - Sospensione delle certificazioni.....	12
4.2 - Revoca delle certificazioni.....	13
5 - REGISTRAZIONE DEI RECLAMI .....	13
6 - RISERVATEZZA .....	14
7 - RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI.....	14
8 - COMUNICAZIONI CON L'AMMINISTRAZIONE .....	14
9 - USO DEL CERTIFICATO .....	14
10 - PROTEZIONE DATI .....	15
11 - DICHIARAZIONI INESATTE O INCOMPLETE .....	16
12 - VISITE SUPPLEMENTARI .....	16
13 - DURATA DEL CONTRATTO E DISDETTA .....	16
14 - USO DEL MARCHIO .....	16
ALLEGATO 1 .....	17
Compiti del Produttore, Compiti dell'Organismo Autorizzato e relativo documento di conformità emesso .....	17
ALLEGATO 2 .....	18
Fac simile del Modello di richiesta di certificazione .....	18

## **1 - NORME GENERALI**

### **1.1 - Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento stabilisce le procedure applicate da Certy Ceq per il rilascio della certificazione del sistema di controllo del processo di produzione del calcestruzzo confezionato con processo industrializzato secondo il D.M. 17/01/2018 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”. Il presente Regolamento stabilisce le modalità che devono essere rispettate dalle Organizzazioni al fine di richiedere, ottenere e mantenere la validità della certificazione.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle attività di valutazione e certificazione del processo di produzione del calcestruzzo, rientranti nelle definizioni di cui al D.M. 17/01/2018, per i quali Certy Ceq è stata autorizzata da parte della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Le disposizioni del regolamento hanno carattere contrattuale sia per Certy Ceq sia per il richiedente la certificazione.

### **1.2 - Disposizioni Normative**

Questo Regolamento è stato redatto tenendo conto di quanto segue:

#### **a) DECRETI**

- D.P.R.246:1993: Decreto del Presidente della Repubblica 21 Aprile 1993, n. 246 - Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
- Decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003 – Criteri e modalità per il rilascio dell’abilitazione degli Organismi di Certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione;
- Decreto ministeriale n. 30 del 14 gennaio 2008 – Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.

#### **b) LINEE GUIDA**

- Linee Guida per la Produzione, il Trasporto e il Controllo del Calcestruzzo preconfezionato edite dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Edizione 7 febbraio 2003;
- Linee Guida sul calcestruzzo strutturale edite dal Servizio Tecnico Centrale della presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Edizione dicembre 1996.

#### **c) PARERI**

- Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Verbale adunanza n. 17 del 10 marzo 2006 dell’Assemblea Generale del C.S.LL.PP.

#### **d) ISTRUZIONI**

- Istruzioni operative per il rilascio dell’autorizzazione agli Organismi di certificazione del Controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del 11.2.8. delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17.01.2018

#### **e) NORME**

- EN 206:2021 “Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità”;
- EN 11104:2004 “Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità – Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 206-1”;
- CEN REP CR 13091:2000 The use of the concept of concrete families for the production and conformità control of concrete;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 “Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione”;
- Guide e Documenti Obbligatorii (Mandatory Documents) IAF/EA applicabili (esempio IAF GD2, GD6, IAF MD1, MD2, MD5);
- UNI EN ISO 19011:2012 “Linee guida per gli audit di sistemi di gestione per la qualità”

### **1.3 - Disposizioni interne**

Per la realizzazione delle attività di valutazione e certificazione secondo le procedure descritte in questo Regolamento, il personale incaricato applica le procedure tecniche descritte nelle seguenti categorie di documenti:

- a) Manuale della qualità
- b) Procedure generali e particolari, istruzioni, richiamate nel manuale generale della qualità e relativa modulistica richiamata.

### **1.4 - Definizioni**

Si richiama essenzialmente l'attenzione sulle seguenti definizioni :

#### **a. CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO**

Si intende quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso.

#### **b. CONTROLLO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE DEL CALCESTRUZZO (FPC)**

Si intende il controllo interno permanente del processo di produzione esercitato, secondo modalità prestabilite, dal produttore.

#### **c. CERTIFICAZIONE**

Documento mediante il quale un Organismo indipendente di terza parte dichiara che, con ragionevole attendibilità, il processo di produzione del calcestruzzo confezionato con processo industrializzato è predisposto in coerenza con la norma (D.M. 17/01/2018) con riferimento alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborate dal Servizio Tecnico Centrale del C.S.LL.PP.

Il certificato del sistema di controllo del processo produttivo di impianti di produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato rilasciato da Certy Ceq presuppone che il fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione che permetta di stabilire che la produzione corrisponde alle relative disposizioni normative.

#### **d. ORGANIZZAZIONE – FABBRICANTE – PRODUTTORE**

Termini usati per indicare il Soggetto che ha presentato domanda per il rilascio della Certificazione del sistema di controllo del processo di produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato (Richiedente) e successivamente ha ottenuto tale Certificazione.

## **2 - PROCEDURA GENERALE PER IL RILASCIO ED IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL CONTROLLO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE PER LA PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO**

### **2.1 - Clausola di carattere contrattuale e responsabilità**

Le norme descritte in questo articolo e nelle parti applicabili delle disposizioni normative (Decreti, Linee guida, ecc.), hanno carattere contrattuale nei rapporti fra Certy Ceq ed il richiedente i documenti di certificazione della conformità nell'ambito di applicazione di questo regolamento.

Certy Ceq raccoglie e mantiene costantemente aggiornato e sotto controllo il repertorio delle procedure operative interne per l'applicazione del sistema di certificazione della conformità; il personale di valutazione, in riferimento alle attività svolte riceve in distribuzione controllata (sul sito dell'OdC) copia delle procedure operative interne; ogni procedura operativa contiene inoltre o fa riferimento alle registrazioni da produrre nella sua attuazione. La concessione e il mantenimento delle certificazioni sono subordinati al soddisfacimento delle condizioni contrattuali definite fra Certy Ceq e il richiedente, ed alle prescrizioni specifiche applicabili per la concessione delle certificazioni indicate nel presente Regolamento.

Il certificato attesta che il Produttore esercita, nell'unità operativa indicata, un controllo interno permanente della produzione (FPC) in conformità ai requisiti fissati dalle Norme Tecniche applicabili. La certificazione del FPC non comporta da parte di Certy Ceq la verifica della conformità del prodotto alle disposizioni normative specifiche, questa verifica di conformità rimane di esclusiva

responsabilità del Produttore. Il produttore è l'unico responsabile, sia nei confronti dei suoi clienti sia nei confronti dei consumatori e/o di terzi, per tutto quanto attiene all'espletamento della sua attività, alla produzione, alla immissione in commercio, al successivo utilizzo e idoneità all'uso dei prodotti coperti dal FPC certificato ed alla rispondenza di tali prodotti a tutte le disposizioni normative, di legge e/o regolamentari comunque applicabili.

Il Produttore espressamente solleva Certy Ceq da ogni responsabilità e da ogni azione eventualmente intrapresa contro Certy Ceq per eventuali danni provocati dai prodotti coperti dal certificato FPC Certy Ceq nell'ambito di questo Regolamento.

## **2.2 - Procedimento di certificazione**

Il procedimento di certificazione comprende le seguenti fasi:

- accettazione della richiesta di certificazione tramite conferma d'ordine e nomina ispettore/i;
- verifica della conformità della documentazione;
- verifica iniziale degli impianti e del FPC;
- valutazione dei risultati delle verifiche e concessione del certificato;
- verifiche periodiche del FPC.

## **2.3 - Richiesta/Domanda di Certificazione del controllo del processo di produzione di impianti per la produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato**

Ad ogni Produttore interessato alla certificazione, Certy Ceq elabora e trasmette una offerta specifica e completa di tutte le informazioni relative alla attività e ai prezzi sulla base del tariffario in vigore. I prezzi relativi alla attività di certificazione sono stabiliti da Certy Ceq nel tariffario secondo una politica per la quale i servizi vengano erogati a prezzi sufficienti ad assicurare un profitto sufficiente a garantire l'indipendenza di Certy Ceq nell'esecuzione delle sue attività e a permettere un continuo miglioramento ed una continua innovazione, consentendo così di generare vantaggi competitivi sia per le organizzazioni clienti sia per Certy Ceq.

Il produttore presenta una domanda (questionario informativo) in cui si precisa il nome e l'indirizzo del fabbricante stesso, il luogo/sito di produzione al fine di ottenere la Certificazione del processo di produzione di impianti per la produzione di calcestruzzo.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione tecnica di seguito descritta al punto 2.4.2. (Tale documentazione può essere anche esaminata dal gruppo di verifica in sede di audit).

Un fax-simile della domanda di certificazione che il richiedente dovrà inviare a Certy Ceq e' riportato in allegato 2.

Il modello della domanda viene inviato da Certy Ceq al richiedente. Certy Ceq riesamina la domanda e qualora la domanda risultasse incompleta richiede le necessarie integrazioni. Certy Ceq invia quindi la conferma d'ordine al richiedente una volta ricevute tutta la documentazione necessaria.

E' facoltà di Certy Ceq notificare alle Organizzazioni eventuali variazioni dei prezzi, revisionando e ritrasmettendo apposita documentazione relativa al contratto in essere.

## **2.4 - Documentazione tecnica fornita dal Produttore**

### **2.4.1 - Generalità**

La documentazione tecnica è approntata dal richiedente la certificazione ed è fornita a Certy Ceq per essere esaminata e valutata. Essa deve descrivere il prodotto, il progetto, il processo di fabbricazione, le prove eseguite sotto la responsabilità del Produttore (comprese eventuali prove affidate a laboratori esterni), il trasporto e la consegna del prodotto, ecc...

### **2.4.2 - Contenuto della documentazione tecnica**

La documentazione fornita dal richiedente a Certy Ceq deve comprendere quanto necessario ai fini della valutazione:

- Certificato di iscrizione rilasciato dalla C.C.I.A.A. di competenza;
- Documentazione rappresentativa dell'attività svolta dal fabbricante (manuali, cataloghi);
- Documentazione descrittiva del processo produttivo e del sistema di controllo della produzione e dei prodotti (Manuale Qualità, piani o procedure qualità, Organigramma, diagrammi di flusso );

- Rapporti di prova e certificati inerenti il prodotto: mix design, prove sul calcestruzzo fresco ed indurito (è sufficiente una tipologia di ciascuno di essi a campione);
- Documentazione tecnica riguardante i materiali approvvigionati, ovvero, secondo applicabilità, dichiarazioni di conformità CE/etichette di aggregati, cemento, additivi, analisi dell'acqua ed eventuali ulteriori aggiunte minerali;
- Eventuale elenco delle attrezzature di laboratorio con evidenza dello scadenziario delle tarature e registrazione di almeno una taratura (nel caso ci si affidi totalmente o parzialmente ad un laboratorio esterno, dare evidenza del rapporto in essere);
- Copia di un Documento di Trasporto emesso;
- Dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori iter di certificazione in corso per il medesimo impianto da parte di altri Organismi;
- Dichiarazione inerente eventuali precedenti certificazioni del processo di produzione in fabbrica emessi da altri Organismi, con indicazione dei motivi della cessazione del precedente certificato.

Certy Ceq può richiedere a sua discrezione ulteriori documenti a supporto delle informazioni ricevute in precedenza.

Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta o non conforme, ne viene informato il Richiedente e la pratica di certificazione viene sospesa fino alla eliminazione delle deficienze riscontrate.

## **2.5 - Norme inerenti le visite di valutazione dell'FPC**

Per le attività inerenti le visite di valutazione dell'FPC valgono le norme contenute nelle procedure interne applicabili. In particolare l'iter applicato è il seguente.

### **2.5.1 - Nomina del valutatore o del gruppo di valutazione**

Per ogni richiesta di certificazione dell'FPC oggetto del presente regolamento, Certy Ceq provvede alla nomina di uno specifico "Gruppo di Verifica Ispettiva" (GVI); il GVI nel suo insieme detiene le competenze necessarie relative alle attività di valutazione, ovvero, esame documentale e verifica ispettiva presso il sito produttivo del richiedente, e se del caso alle attività di prova del richiedente; nel GVI è compreso un esperto tecnico nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. I componenti il GVI sono preventivamente qualificati, secondo le procedure interne applicabili, da Certy Ceq ai sensi della normativa armonizzata UNI EN ISO 19011 e da apposito nulla-osta rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del C.S.LL.PP.

L'organizzazione cliente può ricusare i nominativi del GVI; in tal caso, se le obiezioni sono giudicate di comune accordo legittime, Certy Ceq provvederà alla designazione di un nuovo GVI.

### **2.5.2 - Pianificazione delle visite**

Al ricevimento dei documenti contrattualmente richiesti, Certy Ceq pianifica le attività di verifica da svolgere e ne dà comunicazione al fabbricante e ai componenti il GVI. Il RGVI, una volta analizzata e valutata la documentazione prevista predispone il piano della verifica e lo trasmette al produttore. Eventuali obiezioni sollevate dal produttore dovranno essere immediatamente comunicate a Certy Ceq; nel caso le eventuali obiezioni siano comunicate nei 5 giorni lavorativi precedenti la data di inizio visita e comportino la riprogrammazione della stessa ad altra data Certy Ceq può richiedere il pagamento sulla base dell'impegno delle risorse che erano state previste.

### **2.5.3 - Visita di prima valutazione e visite programmate di sorveglianza**

E' prevista una visita ispettiva iniziale presso il sito produttivo ai fini delle certificazioni del processo di produzione "FPC" e anche visite ispettive di sorveglianza della certificazione e relativo mantenimento dei documenti della conformità rilasciati al richiedente (vedere anche allegato 1 per i compiti dell'organismo e del produttore).

Il Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva (RGVI) rilascia il rapporto di visita di valutazione firmato dai componenti del GVI e dal Produttore. L'RGVI, al termine delle verifiche ispettive, può rilasciare al Produttore, in base agli esiti, tre tipi di rilievi, Non Conformità (NC), formalizzate negli specifici moduli e Osservazioni/Raccomandazioni, formalizzate direttamente nel rapporto di visita di valutazione.

I rilievi sono classificati in base alla rilevanza delle carenze riscontrate come specificato nell'apposita procedura interna (vedere p. 2.5.7).

Il Produttore deve restituire i moduli di Non Conformità compilati e firmati, indicando, ove possibile, il trattamento della non conformità (correzione), la sua causa, l'azione correttiva individuata per impedirne il ripetersi e i tempi di attuazione di tale azione (vedere p. 2.5.7).

La presenza di non conformità in fase di verifica iniziale di certificazione è causa di non presentazione della pratica al Comitato di Delibera fino a risoluzione delle stesse.

La presenza di non conformità in fase di verifica di mantenimento è causa di sospensione del certificato fino a risoluzione delle stesse entro un tempo massimo di 3 mesi.

#### **2.5.4 - Visite di sorveglianza supplementari**

Certy Ceq si riserva il diritto, motivato per iscritto dal Produttore, di effettuare visite ispettive supplementari presso il Produttore. In tale occasione, Certy Ceq può effettuare o fare effettuare, se ritenuto necessario, prove per verificare il corretto funzionamento del FPC.

Certy Ceq fornisce al fabbricante il relativo rapporto di visita, completo dell'eventuale rapporto sulle prove eseguite.

Le visite ispettive e le eventuali prove supplementari possono essere effettuate per i motivi riportati di seguito:

- presenza di non conformità o di altri rilievi, la cui numerosità e criticità a giudizio del gruppo di valutazione o di Certy Ceq sia tale da poter provocare la produzione di calcestruzzo non conforme o non rispondente alle prescrizioni normative per esso vigenti;
- per verificare l'attuazione e l'efficacia dei trattamenti (correzioni) delle non conformità e delle azioni correttive/preventive messe in atto dal produttore;
- a fronte di necessità emerse in fase di rilascio del certificato o in fase di sorveglianza;
- ai fini di revoca della sospensione (riattivazione) del certificato;
- a seguito di modifiche apportate dal Produttore all'FPC certificato e considerate rilevanti da Certy Ceq o a seguito di altri cambiamenti che influenzano in misura significativa i fattori che determinano la conformità o meno del FPC ai requisiti applicabili.
- a seguito di segnalazioni o reclami ricevuti ritenuti particolarmente significativi relativi all'FPC certificato e alla sua conformità alle norme di riferimento e al presente regolamento;
- ulteriori e pertinenti motivazioni (ecc...).

In caso di rifiuto delle verifiche supplementari, senza valide motivazioni, da parte del Produttore, Certy Ceq può avviare l'iter di sospensione della certificazione (vedere cap. 2.6).

Tutte le spese relative alle eventuali verifiche supplementari sono da considerarsi a carico del Produttore; fanno eccezione le verifiche supplementari a seguito segnalazioni o reclami che saranno a carico del Produttore solo nel caso gli stessi siano ritenuti giustificati da Certy Ceq.

#### **2.5.5 - Affidamento all'esterno di processi che influenzano la conformità dell' FPC**

Nel caso in cui il produttore affidi a laboratori esterni l'esecuzione delle prove (ricadenti sotto la propria responsabilità) o altre prove/misure nell'ambito dell'FPC, il produttore deve verificare e mantenere adeguata documentazione che questi siano in possesso delle attrezzature/apparecchiature richieste e del personale competente e devono essere soddisfatti i requisiti delle norme applicabili alle attività affidategli (es.: apparecchiature, metodo di prova, tarature, ecc.).

Certy Ceq si riserva il diritto di estendere la visita ispettiva al sito del laboratorio esterno al fine di completare le previste valutazioni di conformità alla normativa di riferimento applicabile all'FPC. A tal fine il produttore deve sottoscrivere con il laboratorio esterno un accordo ed in particolare tale accordo deve prevedere la possibilità di ricevere eventuali ispezioni da parte di un Organismo Notificato.

#### **2.5.6 - Conferma del rapporto di ispezione del GVI**

La competente funzione di Certy Ceq riesamina il rapporto emesso dal gruppo di verifica a conclusione delle visite ispettive. Nel caso non vi appaia variazioni lo conferma al richiedente e, in caso contrario, vengono opportunamente segnalate e motivate le eventuali modifiche di contenuti. Nella conferma, Certy Ceq si riserva il diritto di richiedere eventuale documentazione integrativa e/o informazioni per il proseguo dell'iter di certificazione; può altresì emettere delle raccomandazioni.



### 2.5.7 – Rilievi e azioni correttive

Per la gestione delle non conformità ed azioni correttive valgono le norme seguenti e nelle procedure interne applicabili. In particolare il Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva(GVI):

- documenta, registra e comunica agli interessati le non conformità rilevate nel corso delle verifiche;
- valuta le correzioni e/o azioni correttive proposte dal richiedente;
- valuta l'efficace attuazione delle azioni correttive realizzate dal richiedente.

La funzione competente di Certy Ceq riesamina le risultanze delle attività svolte dal GVI; eventuali richieste di integrazioni/variazioni, e raccomandazioni saranno formalizzate e notificate alle parti interessate.

Nel seguito si riporta la classificazione dei Rilievi:

<b>Classificazione Rilievi</b>	<b>Definizione</b>
<b>Non Conformità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'assenza totale o parziale di elementi significativi del FPC a fronte della normativa di riferimento che influisce sulla conformità del calcestruzzo prodotto.</li> <li>- Il mancato soddisfacimento di un requisito del cliente (implicito o contrattuale) o cogente che, sulla base di evidenze oggettive disponibili, sollevi dubbi significativi sulla conformità del calcestruzzo prodotto.</li> <li>- La mancata documentazione di un elemento del FPC, a fronte della normativa di riferimento, che viene comunque attuato.</li> <li>- Presenza di errori occasionali che richiedano interventi tempestivi.</li> </ul>
<b>Osservazione (emessa dal RGVI) - Raccomandazione (emessa da Certy Ceq)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Quanto non rientrante nelle definizioni di non conformità, e che costituisce un possibile miglioramento dell'efficacia del FPC.</li> <li>* Ove non sia necessaria una rapida chiusura dello scostamento rilevato.</li> <li>* Rilievi tendenti alla non conformità.</li> <li>* Lievi discrepanze del FPC rispetto alle normali prassi, senza il riscontro di evidenze negative.</li> <li>* Nel caso manchi uno dei tre punti fondamentali su cui si reggono le non conformità:               <ul style="list-style-type: none"> <li>* Requisito specificato</li> <li>* Scostamento o mancanza di applicazione del requisito</li> <li>* Evidenza oggettiva.</li> </ul> </li> </ul>

Il produttore ha la responsabilità di definire e notificare a Certy Ceq i trattamenti (correzioni) delle non conformità e le azioni correttive/preventive che intende intraprendere per approvazione, e di attuarle entro i termini stabiliti in funzione della classe della specifica non conformità, e riportati nel rapporto della visita di valutazione, nel rispetto dei criteri riportati nella seguente tabella.

	<b>TIPO VISITA</b>	<b>DEFINIZIONE E NOTIFICA PROPOSTA ENTRO (*)</b>	<b>ATTUAZIONE E CHIUSURA ENTRO (*)</b>	<b>VERIFICA ATTUAZIONE ED EFFICACIA TRAMITE</b>
<b>NC</b>	Ogni tipo	2 Settimane	3 Mesi	L'Organizzazione sarà proposta al Comitato di Delibera solo dopo aver adeguatamente rimosso le NC e dopo aver superato con esito favorevole:  Visita Supplementare entro 3 mesi (*) <i>e/o</i> Esame di Evidenze Documentali entro 3 mesi(*) <i>e/o</i> Controllo dell'attuazione delle correzioni nel corso della successiva visita di mantenimento
<b>OSSERVAZIONI / RACCOMANDAZIONI (**)</b>	Ogni Tipo	No	No	L'Organizzazione sarà proposta al Comitato di Delibera, la presa in carico del rilievo sarà verificata alla successiva visita di mantenimento

Note:

(\*): Le tempistiche stabilite, secondo le specifiche procedure applicabili, non devono eccedere i tempi massimi indicati in tabella, ma possono risultare inferiori ad essi in funzione della specifica situazione rilevata.

(\*\*): Per i rilievi classificati come “Osservazioni” o “Raccomandazioni” il produttore non è obbligato a definire ed attuare eventuali trattamenti (correzioni) e/o azioni correttive/preventive. Certy Ceq si limita a verificare nella successiva visita di mantenimento se, e come, il produttore ha preso in carico tali osservazioni.

## **2.6 - Emissione dei documenti di conformità, Conferma di mantenimento**

Nel caso siano state superate le eventuali NC e siano considerate soddisfacenti le risoluzioni proposte dal Produttore, la pratica per la decisione della conformità ai requisiti indicati nelle normative di riferimento, previo verifica da parte della funzione competente, viene portata all'attenzione del Responsabile Schema, del Direttore Tecnico e del Direttore per il rilascio della certificazione e l'emissione del certificato.

Qualora i risultati delle verifiche non siano conformi ai requisiti (NC non superate, risoluzioni non efficaci e soddisfacenti), Certy Ceq ne informa il richiedente per iscritto, indicando l'oggetto di non conformità e concede il tempo previsto per la risoluzione (vedere p. 2.3.8). Trascorso tale termine senza l'adeguata risoluzione, Certy Ceq archivia la pratica di certificazione. Il richiedente può presentare ricorso contro la decisione di Certy Ceq secondo le modalità previste al punto 7 del presente Regolamento.

Il rilascio dei documenti di conformità e le relative conferme di mantenimento sono effettuate da Certy Ceq sulla modulistica standard aggiornata; i modelli dei documenti di conformità emessi sono gestiti in modo controllato. Viene rilasciato un certificato per ogni sito produttivo/impianto.

A seguito del rilascio del certificato, Certy Ceq iscrive il produttore/impianto in apposito elenco che evidenzia anche lo stato del certificato (attivo, sospeso, revocato) e che viene aggiornato periodicamente e pubblicato e/o pubblicizzato secondo forme e modalità stabilite da Certy Ceq (sul proprio sito web); inoltre tali informazioni possono essere trasmesse, quando richieste, alle Amministrazioni Competenti.

Dopo l'emissione del certificato non possono essere apportate correzioni e/o aggiunte. Qualora queste si rendessero necessarie, verrà emesso un nuovo documento con numero di revisione progressivo.

## **2.7 - Mantenimento della certificazione**

Il mantenimento della certificazione prevede annualmente la sorveglianza, la valutazione e la verifica continua del sistema FPC. Ciò comporta, fra l'altro, l'approvazione delle eventuali modifiche significative adottate dal richiedente al processo produttivo, nonché l'effettuazione delle visite periodiche previste presso la sede produttiva indicata nel certificato. Le verifiche e le valutazioni all'atto del mantenimento sono intese ad accertare che il sistema di controllo si mantenga adeguato ed efficace in modo da soddisfare con continuità i requisiti delle specifiche tecniche di riferimento.

Le verifiche di mantenimento vanno sempre effettuate sull'impianto in funzione. Se al momento programmato per la verifica, l'impianto non è in funzione, la verifica potrà essere prorogata per un massimo di 3 mesi. Oltre tale termine, la certificazione viene sospesa. La sospensione può durare al massimo 12 mesi. Oltre tale termine, la certificazione viene revocata.

La certificazione FPC è soggetta a sorveglianza annuale per il mantenimento della sua validità.

Il mantenimento, salvo diverse indicazioni contenute nelle normative applicabili, è espletato attraverso visite annuali a distanza di 12 mesi l'una dall'altra, eventuali scostamenti dalle periodicità sopra specificata, non oltre 3 (tre) mesi, dovuti a giustificati motivi, devono essere preventivamente comunicati in forma scritta e concordati con Certy Ceq e devono comunque essere recuperati alla prima verifica successiva.

La concessione e il mantenimento delle certificazioni sono subordinati al soddisfacimento delle condizioni contrattuali definite fra Certy Ceq e il richiedente, ed alle prescrizioni specifiche applicabili per la concessione delle certificazioni indicate nel seguito.

Al fine del mantenimento della certificazione FPC, dopo aver eseguito la verifica ispettiva ed adottato la relativa delibera da parte del Comitato Tecnico, l'OdC emetterà ed invierà alla ditta certificata un “Addendum al certificato FPC” contenente un attestato indicante la scadenza dell'ulteriore periodo di validità della certificazione. Tale addendum, in allegato al certificato diventerà parte integrante dello stesso e dovrà essere esibito per avvalorare che la validità del certificato sia in corso e non sia cessata.

## **2.8 - Validità della certificazione**

La validità della certificazione emessa da Certy Ceq è soggetta al positivo esito delle verifiche di sorveglianza/mantenimento annuali. Come già indicato e specificato nel paragrafo precedente,

dopo l'esecuzione dell'audit di primo mantenimento, la validità della certificazione è subordinata al rilascio da parte dell'OdC di un "Addendum al certificato FPC" attestante la stessa validità in corso ed il periodo di validità della certificazione con indicazione della data di scadenza. Tale addendum dovrà sempre essere allegato al certificato FPC, in quanto parte integrante.

La certificazione perde la propria validità nel caso intervengano cambiamenti nelle normative di riferimento, nella progettazione, nei materiali, e/o nelle procedure di produzione (vedere p. 2.9). Il certificato rimane valido finché nell'impianto permangono le condizioni riscontrate all'atto della certificazione e finché sono ottemperati gli obblighi di mantenimento, sia da parte del produttore, sia da parte dell'Organismo.

I certificati di conformità possono essere sospesi/revocati nel caso siano intervenute modifiche alle normative e/o ai requisiti applicabili all'FPC e il Fabbricante non ritenga o non sia in grado di adeguarsi o nel caso le valutazioni effettuate da Certy Ceq evidenzino il mancato soddisfacimento dei requisiti applicabili.

Per le condizioni/situazioni che determinano la sospensione/revoca dei documenti di certificazione della conformità si veda il presente Regolamento.

## **2.9 - Modifiche all'FPC o alle disposizioni normative**

### **2.9.1 - Modifiche all'FPC**

Il produttore intestatario del documento di certificazione del processo di produzione (FPC) deve informare preventivamente Certy Ceq in maniera ufficiale circa le modifiche sostanziali che intende apportare al proprio FPC o circa ogni cambiamento tale da influenzare in misura significativa i fattori che determinano la conformità o meno dell' FPC ai requisiti applicabili.

Certy Ceq valuta le modifiche e comunica al produttore le proprie decisioni entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica delle modifiche proposte. Il produttore dovrà accettare le decisioni di Certy Ceq, motivate per iscritto, circa la eventuale necessità di effettuare prove e/o valutazioni supplementari (ripetizione delle visite supplementari sull'FPC), la sospensione dei documenti di certificazione del processo di produzione o una ripetizione integrale dell'iter di valutazione.

Il produttore, prima di immettere sul mercato il prodotto derivante da tale processo di produzione, deve attendere l'effettuazione di eventuali ulteriori valutazioni/visite ispettive e quindi l'approvazione di Certy Ceq a seguito dell'esito positivo delle stesse. Il produttore che non accetta le decisioni di Certy Ceq può rinunciare alla certificazione del processo di produzione nei modi indicati al punto 3.

### **2.9.2 - Modifiche alle disposizioni normative**

Qualora vengano apportate modifiche sostanziali alle disposizioni normative o al presente regolamento, Certy Ceq provvederà a:

- informare il produttore (organizzazione) iscritto nel Registro delle Aziende in possesso dei documenti di certificazione del processo di produzione "FPC" o in via di certificazione;
- prendere in considerazione le osservazioni presentate dal produttore a cui è stato emesso Certificato di conformità dell'FPC o in corso di certificazione;
- specificare e notificare ai produttori interessati la data di entrata in vigore delle modifiche, i termini del transitorio e gli eventuali adeguamenti richiesti;
- verificare, se del caso, la conformità dell'adeguatezza dei provvedimenti presi dal produttore per conformarsi alle nuove prescrizioni, tramite valutazioni supplementari a spese del produttore.

Il mancato adeguamento del produttore alle nuove prescrizioni, nei tempi concordati, può condurre all'applicazione dei provvedimenti di sospensione o revoca della certificazione.

Il produttore che non accetti le nuove prescrizioni può rinunciare alla certificazione nei modi indicati al punto 3.

## **2.10 - Certificati superati**

Nel caso di riemissione dei certificati a seguito loro modifica, ad esempio in base a quanto previsto ai punti 2.9.1 e 2.9.2, il produttore certificato si impegna ad annotare sull'originale del certificato superato la scritta "**Superato**" con relativa data ed a cancellare dalla documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento alla certificazione superata

### **3 - RINUNCIA**

Il Produttore, entro 3 mesi dalla data prevista per l'esecuzione della verifica, può presentare a Certy Ceq richiesta di rinuncia alla certificazione per l'impianto/i per il/i quale/i aveva ottenuto la certificazione a causa ad esempio della cessazione della loro produzione. In tal caso il Produttore provvede alla restituzione del relativo certificato.

Alla ricezione della richiesta di rinuncia, Certy Ceq aggiorna gli elenchi degli impianti certificati e dà comunicazione alle Amministrazioni competenti dell'avvenuto decadimento di validità della certificazione. Il produttore dalla data di richiesta della rinuncia non può far uso della certificazione Certy Ceq.

Nel caso in cui la richiesta di rinuncia non venga presentata con congruo anticipo (superati i 3 mesi dalla data prevista per l'esecuzione della verifica), sarà addebitato al Produttore il pagamento delle attività di pianificazione della verifica ispettiva pari al 40% dell'importo previsto per la verifica ispettiva (Vedi Offerta).

### **4 - SOSPENSIONE O REVOCA DELLA VALIDITÀ DELLE CERTIFICAZIONI**

#### **4.1 - Sospensione delle certificazioni**

Certy Ceq, per motivi ritenuti gravi e formalizzati per iscritto al Produttore tramite comunicazione raccomandata A.R., ha facoltà di sospendere, per un periodo massimo di 6 mesi, la certificazione concessa. Ad esempio, la sospensione può essere applicata quando:

- il Produttore rifiuta o fa ostacolo alle verifiche (visite ispettive) entro i termini previsti;
- il Produttore non gestisce correttamente i reclami;
- le visite di mantenimento evidenziano gravi carenze nell'FPC, ma che, a giudizio di Certy Ceq, non siano comunque tali da comportare la revoca immediata della certificazione;
- il Produttore non rispetta i termini fissati per la comunicazione delle azioni correttive;
- il Produttore non rispetta quanto previsto e approvato da Certy Ceq per l'attuazione della risoluzione delle non conformità e per l'attuazione delle azioni correttive/preventive;
- il Produttore contravviene alle prescrizioni del presente Regolamento o alle disposizioni normative dell'FPC applicabili o avanza formale richiesta in tal senso a Certy Ceq;
- il Produttore ne fa richiesta per giustificati motivi;
- il Produttore apporta modifiche rilevanti all'FPC e/o apporta altri cambiamenti tali da influenzare in misura significativa i fattori che determinano la conformità o meno dei processi produttivi ai requisiti applicabili senza la dovuta notifica a Certy Ceq o in mancanza di approvazione da parte di quest'ultimo;
- il Produttore non provvede ad adeguare il proprio FPC a nuove disposizioni /normative applicabili all'FPC stesso;
- si riscontrino eventuali giustificati e gravi reclami pervenuti a Certy Ceq;
- mancato pagamento da parte del Produttore dei compensi dovuti a Certy Ceq, nei termini previsti dal contratto;
- il produttore ha fatto un uso scorretto della certificazione rilasciata da Certy Ceq e non ha preso poi i provvedimenti richiesti da Certy Ceq;
- il produttore rifiuta od ostacola la partecipazione alle eventuali verifiche ispettive di osservatori della Amministrazione competente di vigilanza;
- in ogni altra circostanza che Certy Ceq, a suo giudizio, ritenga abbia un'influenza negativa sulla conformità dell' FPC certificato.

In caso di sospensione, Certy Ceq ne dà notifica ufficiale al Produttore con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente, comunicando anche, le condizioni alle quali la sospensione può essere revocata. Durante la sospensione, il Produttore non può far uso della certificazione Certy Ceq.

Certy Ceq si riserva di comunicare il provvedimento di sospensione alle Amministrazioni competenti e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta, nonché di rendere pubblica la sospensione, ad esempio, inserendo l'informazione sul proprio sito internet.

Se il Produttore soddisfa, nei limiti temporali indicati, le condizioni poste da Certy Ceq, la sospensione viene revocata (riattivazione della certificazione), dandone comunicazione al Produttore. In caso contrario, Certy Ceq procederà alla revoca del certificato. Certy Ceq si riserva di comunicare il provvedimento di revoca della sospensione alle Amministrazioni competenti e/o ad altri terzi che

ne facciano richiesta, nonché di rendere pubblica la revoca della sospensione, ad esempio sul proprio sito internet, se la notizia della sospensione era stata resa pubblica.

#### 4.2 - Revoca delle certificazioni

Certy Ceq, per motivi di particolare gravità e formalizzati per iscritto al Produttore tramite PEC o lettera raccomandata A.R., ha facoltà di annullare la certificazione e revocare il certificato senza necessariamente procedere alla sospensione della stessa. Ciò può avvenire, ad esempio, quando:

- si verifichino circostanze, quali quelle citate in 2.6.1 per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;
- il Produttore non ottempera alle condizioni poste da Certy Ceq per la revoca della sospensione della certificazione;
- si presentano rilevanti non conformità del processo produttivo "FPC" rispetto alla documentazione tecnica sottoposta a Certy Ceq o rispetto ai requisiti applicabili;
- le verifiche di mantenimento rivelano gravi e ripetitive carenze di natura sistematica;
- siano intervenute modifiche alle normative e/o ai requisiti applicabili all'FPC e il Fabbriicante non ritenga o non sia in grado di adeguarsi;
- il Produttore interrompe l'attività di produzione e fornitura del calcestruzzo prodotto o interrompe l'attuazione dell'FPC menzionati nel certificato per un periodo di tempo considerevole (in generale oltre i 6 mesi);
- Certy Ceq modifica le regole del proprio sistema certificativo e il Produttore si rifiuta di uniformarsi ai nuovi requisiti;
- il Produttore è ripetutamente inadempiente in materia di corretta gestione dei reclami;
- il Produttore contravviene agli accordi stipulati con Certy Ceq o avanza formale richiesta in tal senso;
- morosità persistente nei pagamenti dei servizi a Certy Ceq;
- il Produttore rinuncia formalmente alla certificazione del processo produttivo "FPC" per il quale aveva ottenuto la certificazione;
- se il Produttore ha ripetutamente fatto un uso scorretto degli estremi identificativi di Certy Ceq o della certificazione rilasciata da Certy Ceq e non ha preso poi i provvedimenti richiesti da Certy Ceq;
- qualora il Produttore non accetti le nuove condizioni economiche stabilite da Certy Ceq in caso di modifica del contratto;
- per ogni altro serio motivo, a giudizio di Certy Ceq.

La revoca del certificato viene notificata in modo ufficiale al Produttore mediante lettera raccomandata o altro mezzo equivalente e resa pubblica da Certy Ceq, evidenziando lo stato di revoca del certificato, nell'elenco dei certificati degli impianti di betonaggio con processo produttivo certificato, pubblicato sul proprio sito internet. Certy Ceq comunica il provvedimento di revoca alle Amministrazioni competenti e si riserva di comunicarlo ad altri terzi che ne facciano richiesta.

Il Produttore che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, dovrà presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter.

In caso di revoca l'Azienda si impegna a:

- non utilizzare più il certificato ai fini del sistema di controllo del processo produttivo;
- annotare sull'originale del certificato la scritta "Revocato" con relativa data;
- non utilizzare eventuali copie e riproduzioni del Certificato;
- cancellare dalla documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento alla certificazione.

In caso di rinuncia, revoca o cessazione della certificazione:

- a. l'Organizzazione dovrà interrompere immediatamente l'utilizzo del marchio di certificazione e/o del Certificato di conformità e dovrà restituire l'originale del Certificato; La mancata restituzione del Certificato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta rinuncia, revoca o cessazione, comporterà il pagamento a carico dell'Organizzazione di una penale di Euro 500,00 e la conseguente attivazione di procedure legali;
- b. l'Organizzazione dovrà dare notizia rinuncia, revoca o cessazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 10 giorni dal provvedimento, a tutti gli Enti pubblici e privati cui ha dato prova della sua certificazione;
- c. CERTY CEQ è tenuta a comunicare i provvedimenti di rinuncia, revoca o cessazione all'Organismo di accreditamento e provvederà in ogni caso a render noti i medesimi tramite pubblicazione sul proprio sito web o qualunque altro mezzo ritenuto idoneo;

- d. CERTY CEQ si riserva di intraprendere ogni più opportuna azione per il rispetto delle superiori prescrizioni (a,b) nonché per il risarcimento di eventuali danni;
- e. i provvedimenti di sospensione e revoca della certificazione verranno annotati nella lista delle Organizzazioni certificate.

#### **5 - REGISTRAZIONE DEI RECLAMI**

La documentazione del FPC predisposta dal Produttore deve prevedere la registrazione dei reclami, connessi all'FPC certificato, da essa ricevuti e delle relative azioni intraprese (trattamenti e azioni correttive/preventive). Tali documenti devono essere tenuti a disposizione di Certy Ceq e del GVI in quanto oggetto di verifica.

#### **6 - RISERVATEZZA**

Tutti i dati e le notizie relative agli impianti di betonaggio oggetto di certificazione, di cui Certy Ceq verrà a conoscenza nell'espletamento del suo mandato, hanno carattere riservato. Il personale di Certy Ceq o le persone incaricate da Certy Ceq che nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni ne vengano a conoscenza, sono soggette al vincolo di riservatezza.

#### **7 - RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI**

Il produttore che utilizza i servizi di valutazione e certificazione della conformità erogati da Certy Ceq ha facoltà di presentare reclami e/o ricorsi scritti nei confronti dei comportamenti adottati e delle decisioni assunte da Certy Ceq, che provvederà a dare conferma scritta al produttore dell'avvenuta ricezione degli stessi. Certy Ceq definisce, attua e documenta le appropriate azioni conseguenti ai reclami e ricorsi ricevuti e conserva le relative registrazioni. Le istanze di reclamo sono indirizzate all' Area Certificazione Prodotto di Certy Ceq, che provvede ad esaminarle e gestirle secondo le specifiche procedure applicabili. I reclami inviati a Certy Ceq da Clienti del produttore, o da altre parti interessate, sono gestiti analogamente a quanto sopra descritto. Le istanze di ricorso sono indirizzate al Direttore Generale di Certy Ceq che provvede ad esaminarle e gestirle secondo le specifiche procedure applicabili. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Regolamento e al Contratto di Certificazione, comprese quelle relative alla loro interpretazione e applicazione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Catania.

#### **8 - COMUNICAZIONI CON L'AMMINISTRAZIONE**

Certy Ceq trasmette periodicamente al ministero competente gli elenchi dei documenti di certificazione del processo di produzione "FPC" rilasciati ed i riferimenti agli impianti cui afferiscono, delle revoche e dei dinieghi.

#### **9 - USO DEL CERTIFICATO**

Il produttore, una volta ottenuto il certificato e per tutto il periodo di validità dello stesso, può rendere noto l'ottenimento della certificazione di Certy Ceq nella maniera più opportuna.

Il produttore può fare detti riferimenti utilizzando copie integrali del certificato originale ingrandendolo o riducendolo purché esso rimanga leggibile e non sia in alcun modo alterato.

Nell'utilizzo del certificato, il produttore deve evitare che la certificazione possa intendersi estesa ad altri siti di produzione o altro non rientrante nella certificazione. In tutti i casi in cui l'uso del certificato o il riferimento ad esso possa ingenerare errate interpretazioni e ogniqualevolta il produttore non sia certo di farne uso in conformità al presente regolamento, occorre richiedere autorizzazione a Certy Ceq.

L'organizzazione deve immediatamente cessare di fare riferimento al certificato:

- dopo la sospensione o la revoca della certificazione o dopo la rinuncia;
- in presenza di qualsiasi altra circostanza che possa condizionare negativamente il valore della certificazione.

## **10 – PROTEZIONE DATI**

Tutta la documentazione elaborata da CERTY CEQ SRL, sia quella interna che quella proveniente dal cliente, verrà archiviata secondo due distinte modalità: cartacea (omissis) e digitale (omissis). Il back-up di tutti i dati viene effettuato dalla funzione Amministrazione – Segreteria ogni sera in modo automatico su hard disk esterno.(...) L'accesso a tali documenti inoltre è regolato da password personalizzate, gestite per l'accesso ai documenti di competenza di tutto il personale. Il personale interno ha accesso ai documenti in rete da qualsiasi postazione presente negli uffici CERTY CEQ SRL, previo inserimento nell'account della password personale. CERTY CEQ SRL utilizza apparecchiature e dispositivi in grado di garantire il trattamento in sicurezza delle informazioni riservate. (...) Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, nonché del D. L.vo 101/2018, in materia di tutela di protezione dei dati personali, i trattamenti dei dati personali sono soggetti, previa informativa sull'utilizzo che se ne intende fare, al consenso da parte del soggetto interessato. A tal fine CERTY CEQ SRL detiene e tratta in forma cartacea, informatica e telematica i dati delle organizzazioni per finalità connesse all'esercizio dei rapporti contrattuali e commerciali, con particolare riferimento alla tenuta della contabilità, alla fatturazione e in generale per porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione. Il trattamento dei dati è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando in ogni caso la loro riservatezza. I dati potranno essere comunicati, per esigenze operative e tecniche strettamente collegate alle suddette finalità. Il conferimento dei dati è limitato a quelli necessari per gli adempimenti di carattere contrattuale e per le suddette finalità. I documenti relativi alla certificazione sono disponibili presso la sede della CERTY CEQ SRL. I dati relativi alle organizzazioni certificate completi dei riferimenti della certificazione saranno diffusi tramite pubblicazione sul sito internet di CERTY CEQ SRL e del/degli organismi di accreditamento, in quest'ultimo caso limitatamente ai settori coperti da accreditamento. Il titolare del trattamento è CERTY CEQ SRL S.r.l, con sede in Catania, via Duca degli Abruzzi, 9 al quale le organizzazioni potranno rivolgersi per far valere i diritti di cui al Regolamento Europeo 2016/679. CERTY CEQ SRL non divulga a terzi informazioni su un particolare cliente o persona senza il consenso scritto dello stesso. Solo nei casi in cui la legislazione lo richiede, CERTY CEQ SRL divulga a terzi informazioni riservate ed anticipatamente comunica al cliente o alla persona interessata le informazioni divulgate (salvo contraria disposizione di legge). Le informazioni riguardanti i clienti che provengono da fonti diverse da quelle del cliente stesso, vengono gestite da CERTY CEQ SRL come informazioni riservate conformemente alla politica dell'OdC. Tutto il personale CERTY CEQ SRL, compresi i membri dei comitati, i valutatori esterni, il personale interno ed i collaboratori a qualsiasi titolo mantengono riservate le informazioni ottenute o derivanti dall'esecuzione delle proprie attività e sottoscrivono a tal proposito il codice etico ed il codice deontologico (Mod. G3-10 "Cod. Etico" e Mod. G4-04 "Cod. Deontologico e impegno alla riservatezza").

## **11 – DICHIARAZIONI INESATTE O INCOMPLETE**

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/o incomplete nelle comunicazioni dell'Organizzazione, Certy Ceq si riserva di applicare il disposto degli artt. 19 e/o 20 del presente Regolamento, salvi eventuali risarcimenti per danni subiti. Qualora le inesatte o incomplete dichiarazioni di cui al punto precedente non siano tali da comportare l'applicazione degli articoli citati, Certy Ceq si riserva di richiedere modifiche contrattuali e/o integrazioni dei compensi, valutandone l'opportunità caso per caso. Qualora l'Organizzazione non accetti le nuove condizioni, Certy Ceq si riserva la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta. Resteranno in ogni caso acquisiti da Certy Ceq gli importi già versati.

## **12- VISITE SUPPLEMENTARI**

Certy Ceq si riserva di eseguire presso l'organizzazione specifiche verifiche supplementari, anche non programmate e senza preavviso, nel caso di modifiche che influenzino significativamente le attività e l'operatività dell'azienda stessa (come cambiamento della proprietà, cambiamenti del personale o delle apparecchiature, ecc.), oppure nel caso in cui l'analisi di reclami, gravi segnalazioni dal mercato od ogni altra informazione oggettivata indichi che l'azienda non è più conforme ai requisiti di Certy Ceq.

## **13 – DURATA DEL CONTRATTO E DISDETTA**



Nel contratto di certificazione, il termine iniziale decorre dall'accoglimento della richiesta di certificazione da parte di Certy Ceq e quello finale coincide con la disdetta o annullamento della certificazione.

#### **14 - USO DEL MARCHIO**

Certy Ceq non è responsabile dell'uso improprio del certificato, del marchio Certy Ceq e del marchio dell'organismo di accreditamento che l'Organizzazione abbia continuato ad usare ed esibire nel periodo successivo all'ultima visita di sorveglianza regolarmente espletata. Nel caso di controversie che dovessero insorgere con parti terze in relazione a quanto sopra, Certy Ceq si riserva di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti ove coinvolta in qualità di Ente di Certificazione.



ALLEGATO 1

**COMPITI DEL PRODUTTORE, COMPITI DELL'ORGANISMO AUTORIZZATO E RELATIVO DOCUMENTO DI CONFORMITÀ EMESSO**

Di seguito viene riportata la Tabella che sintetizza i compiti del produttore e di Certy Ceq in qualità di Organismo Autorizzato e il relativo documento di conformità rilasciato.

COMPITI DEL PRODUTTORE	COMPITI DELL'ORGANISMO AUTORIZZATO	DOCUMENTO DI CERTIFICAZIONE
Rispetto delle Linee Guida (edite dal STC della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) per la Produzione, il Trasporto e il Controllo del calcestruzzo preconfezionato.	Certificazione di conformità del Controllo del Processo Produttivo (FPC) sulla base di : - Ispezione Iniziale dell'impianto e valutazione iniziale del FPC. - Sorveglianza continua mediante ispezione dell'impianto e valutazione del FPC.	Certificato di conformità del Controllo del Processo di Produzione (FPC) di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato rilasciato dall'Organismo Autorizzato

Il modello del documento della certificazione di conformità, emesso da Certy Ceq, è gestito in maniera controllata dal Certy Ceq.



L'Organizzazione ha precedenti certificazioni FPC CLS? No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> (Certificazione emessa da ..... In data .....			
Motivi di cessazione della certificazione: .....			
L'Organizzazione ha un sistema di gestione certificato? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> In programma <input type="checkbox"/>			
Quale?	ISO 9001 <input type="checkbox"/>	ISO 14001 <input type="checkbox"/>	ISO 45001 <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> .....
Data di applicazione del sistema: .....			
L'organizzazione ha usato consulenti per la predisposizione del sistema? No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/>			
Nome e recapito telefonico del consulente: .....			
L'Organizzazione svolge attività al di fuori di quelle per le quali richiede la certificazione? No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/>			
Quali? .....			
Periodo presunto per l'effettuazione della visita di certificazione: .....			

**LISTA DEGLI IMPIANTI DI BETONAGGIO DA CERTIFICARE**

<b><u>2° IMPIANTO</u></b>
Identificazione/Località:..... .....
Distanza dal 1° impianto (espressa in km): .....
Numero persone impiegate: .....

<b><u>3° IMPIANTO</u></b>
Identificazione/Località:..... .....
Distanza dal 1° impianto (espressa in km): .....
Distanza dal 2° impianto (espressa in km): .....
Numero persone impiegate: .....

<b><u>4° IMPIANTO</u></b>
Identificazione/Località:..... .....
Distanza dal 1° impianto (espressa in km): .....



Distanza dal 2° impianto (espressa in km): .....
Distanza dal 3° impianto (espressa in km): .....
Numero persone impiegate: .....

***(Se necessario utilizzare fogli aggiuntivi)***

Data .....

Firma e Timbro .....